

codice della strada in materia di circolazione delle autocaravan (doc. 3).

Sul valore giuridico delle direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di regolamentazione della circolazione stradale si evidenzia che l'articolo 5, comma 1 del codice della strada attribuisce al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il potere di impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade¹.

La legge quindi conferisce al Ministero il potere di prescrivere all'ente proprietario la corretta interpretazione delle norme del codice della strada. L'art. 5 comma 1 è da ritenersi vincolante per i prefetti e per gli enti proprietari della strada destinatari delle direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di talché l'eventuale inadempienza alle direttive configura violazione di legge per inosservanza dell'art. 5 codice della strada.

A riprova dell'effettiva valenza di tale potere si menzionano il correlato esercizio del potere di diffida e addirittura del potere sostitutivo esercitabile dal medesimo Ministero come previsto dagli articoli 5, comma 2 del codice della strada e 6 del relativo regolamento².

Nel merito, con direttiva 02 aprile 2007 prot. 0031543 il Ministero sancisce che *"Ai sensi dell'articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la "autocaravan" (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirle alle autovetture che sono anch'esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l'attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall'autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione (...). Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdice la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in uno stallo di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi lo stesso ingombro"* (doc. 4, pag. 5).

La suddetta direttiva è stata recepita dal Ministero dell'Interno con circolare prot. n. 0000277 del 14 gennaio 2008 inviata a tutte le prefetture (doc. 4).

Per tuziorismo si ricorda che la direttiva del Ministero dei Trasporti è stata recepita altresì dall'A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) in data 10 marzo 2008, dall'U.P.I. (Unione delle Province d'Italia) in data 18 aprile 2008 e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Corpo Forestale dello Stato con circolare 1721 3/B in data 07 maggio 2008. Alla luce della direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si ritiene che l'ordinanza impugnata nel vietare il transito e la sosta alle autocaravan viceversa consentendolo ad altre categorie di veicoli, viola il combinato disposto dell'art. 5 e 185 del codice della strada.

* * * * *

Per le ragioni sovraesposte ed in relazione ai vizi di legittimità fin qui enunciati, la ricorrente chiede l'accoglimento del presente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con annullamento dell'ordinanza 022def./2009 datata 04 giugno 2009 impugnata, nonché dei provvedimenti presupposti e connessi rigettata ogni contraria eccezione, deduzione, istanza e prova.

Si allegano i seguenti documenti:

1. Ordinanza n. 022def./2009 datata 04 giugno 2009 emanata dal Dirigente della polizia municipale del Comune di Carrara.
1. Istanza dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti datata 19 giugno 2009 inviata al comune di Carrara.
2. Ministero dei Trasporti – direttiva prot. 0031543 del 02 aprile 2007 sulla corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della strada in materia di circolazione delle autocaravan.
3. Ministero dell'Interno circolare prot. 0000277 del 14 gennaio 2008 avente ad oggetto la direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 35 del Codice della strada. Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.

Con osservanza, Isabella Cocolo

Firenze, 10 ottobre 2009

(1) Art. 5 Regolamentazione della circolazione in generale

1. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'articolo 2.
2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro dei lavori pubblici può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro dei lavori pubblici, dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.
...omiss...

(2) Art.6 Modalità e procedura per l'esercizio della diffida da parte del Ministro dei lavori pubblici. Sostituzione in caso di inadempienza.

1. Il potere di diffida di cui all'articolo 5, comma 2, del codice è esercitato dal Ministro dei lavori pubblici, in tutti i casi in cui sia accertata l'inosservanza, da parte dell'ente proprietario della strada, delle disposizioni del codice e del presente regolamento nonché delle leggi o degli atti aventi forza di legge da essi richiamate.
...omiss